

Parere dell'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione dell'Ente Comune di Tavenna

Vista la richiesta del presidente della delegazione trattante di parte pubblica avente per oggetto "ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2015, richiesta di parere";

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2015;

Visto il parere non favorevole sulla costituzione del fondo rimesso dal sottoscritto Revisore dei Conti dott.ssa Giovanna Di Meo Palermo formulato in data 31.12.2015 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5425 del 31.12.2015 il quale, tra l'altro, testualmente recita:

"...Che la quantificazione del fondo è stata effettuata tenendo conto del limite di spesa dell'anno 2010 e non come previsto dal comma 456 della legge n. 147 del 2013 che ha introdotto, a decorrere dal primo gennaio 2015, una nuova disciplina dei limiti al trattamento accessorio del personale dipendente. Il fondo per il salario accessorio infatti, non è più vincolato ad un dato storico (l'anno 2010) ma, una volta determinato seguendo le norme del CCNL di comparto, deve incorporare una decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni 2011-2014;

Che, come evidenziato negli orientamenti applicativi dell'ARAN, è necessario che la decisione dell'ente di attivare le PEO ed i criteri per la loro realizzazione siano preventivamente conosciuti dal personale. Ne consegue che l'eventuale attivazione dell'istituto dovrebbe riguardare l'anno 2016 e quindi essere oggetto della prossima contrattazione: a tal proposito per il prossimo anno, nell'interesse degli stessi dipendenti, se si vogliono attivare le PEO, si invita sin dai primi giorni del 2016 ad avviare la contrattazione (previa costituzione del fondo e approvazione bilancio), predisporre il PEG per la definizione degli obiettivi e costituire il nucleo di valutazione che attualmente non è costituito nonostante il regolamento dell'Ente lo preveda. Appare opportuno precisare che con Circolare 13 maggio 2010 N.7, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito degli indirizzi applicativi del D. Lgs. N.150/2009 relativamente alla contrattazione integrativa. In particolare la predetta circolare precisa che il controllo avrà ad oggetto la verifica da parte del contratto integrativo delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i criteri in relazione alla finalizzazione "teleologica" della contrattazione integrativa a merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali). La stessa decisione di attivare nuove progressioni orizzontali nell'anno di riferimento deve essere pertanto preventivamente conosciuta dal personale, in modo da permettere allo stesso l'adozione di tutti quei comportamenti ritenuti più opportuni ai fini della valutazione. Allo stato, non si può avallare la costituzione del fondo e non se ne ravvisa la possibilità di poterlo erogare, in quanto le progressioni devono essere attribuite, come sopra esposto, in modo selettivo e non possono riguardare tutto il personale e, devono altresì essere distribuite sulla base dei risultati conseguiti in relazione a degli obiettivi predeterminati che, al momento, non sono stati predefiniti. L'erogazione di tale fondo pertanto, si configurerebbe solo come un incentivo a pioggia con la conseguenza di produrre un danno erariale."

Vista la determinazione n. 18 del 13.01.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario di rideterminazione del Fondo per la disciplina delle risorse decentrate che testualmente recita:

"Rilevato che il numero complessivo dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato di questo Comune non ha subito variazioni per gli anni 2010-2011-2012 e 2013, mentre per l'anno 2014 vi è stata una cessazione per mobilità volontaria;

Accertato che l'importo complessivo delle risorse stabili del fondo costituito per gli anni dal 2010 al 2013 risulta essere perfettamente uguale, mentre per l'anno 2014 è stata operata la decurtazione per l'unità di personale cessato. La stessa decurtazione è stata ripetuta anche per l'esercizio 2015 per effetto della nuova normativa in materia e che pertanto non si comprende la motivazione del parere negativo dell'Organo di Revisione;

Dato atto, comunque, che esiste un contrasto interpretativo fra Magistratura contabile e Ragioneria

Generale dello Stato circa la corretta determinazione delle ridette decurtazioni. La Corte dei conti, infatti, ha sempre sostenuto (cfr., in tal senso SRC Puglia, deliberazione n. 97/2015/PAR, SRC Abruzzo, deliberazione n. 179/2015/PAR, SRC Emilia Romagna, deliberazione n. 139/2015/PAR, SRC Piemonte, deliberazione n. 77/2015/PAR e SRC Lombardia, deliberazione n. 297/2015/PAR) che tale decurtazione debba essere di importo pari alla somma di tutte le riduzioni operate su detto fondo per gli anni dal 2011 al 2014.

Ravvisato che la RGS, al contrario, ha precisato (cfr. circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) che le risorse destinate quest'anno al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nel solo anno 2014, per effetto del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis citato. A ben vedere, tuttavia, tale contrasto interpretativo è in realtà solo apparente, poiché è noto che mentre i Giudici contabili suggerivano di quantificare le riduzioni da apportare annualmente al fondo sulla base del confronto con il personale in servizio nell'anno precedente, la RGS riteneva al contrario necessario determinare tali riduzioni comparando il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, così comprendendo implicitamente anche le diminuzioni di personale intervenute negli anni precedenti. Ciò risulta ben sintetizzato nella recente deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia n. 379/2015/PAR, ove si afferma che il totale delle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 corrisponde, in sostanza, a quelle risultanti dal prospetto di costituzione del fondo per l'esercizio 2014.

Dato atto che per l'anno 2015:

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;
- le risorse destinate al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell'anno 2014, per effetto dell'applicazione del limite relativo all'anno 2010 e della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio (con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010).

Vista la circolare della RGS nr. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 e come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011 – 2014;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

Considerato che a seguito del parere non favorevole reso da questo Organo di revisione contabile in data 31.12.2015 il comune di Tavenna ha provveduto:

- a rideterminare il fondo per le risorse decentrate anno 2015 (determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 18 del 13.01.2016);
- ad avviare nuovamente le trattative (deliberazione di GC n. 12 del 10.02.2016) in quanto in caso di parere negativo dell'organo di controllo, è necessario riaprire il negoziato al fine di eliminare o chiarire gli aspetti oggetto di rilievo. In tale ipotesi, il presidente provvede alla ripresa della trattativa entro il termine di 5 giorni, che decorre dalla formale comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo (art.5, comma 3, del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art.4 del CCNL del 22.1.2004). Anche il testo della eventuale nuova ipotesi contrattuale, sottoscritta a seguito della ripresa della trattativa, dovrà essere sottoposto al controllo di compatibilità economico-finanziaria;
- con nota a firma del presidente della delegazione trattante n. prot. 463 del 01.02.2016 sono state

riconvocate le Organizzazioni Sindacali di categoria per il giorno 10.02.2016 per la ripresa delle trattative per la contrattazione della destinazione delle risorse decentrate anno 2015.

- che, in data 10.02.2015 si sono riunite le delegazioni di parte pubblica e privata e, all'esito dell'incontro, è stato redatto un nuovo verbale nel quale - preso atto e condiviso il parere formulato da questo organo di revisione - si è proceduto alla destinazione del fondo nel modo seguente:

- ART. 16 CDI - Indennità di rischio	Euro 550,00 (2 unità cat. A e cat. B)
- ART. 17 C.D.I. - Indennità disagio	Euro 250,00 (1 unità cat. B)
- ART. 18 C.D.I. - Maneggio valori	Euro 300,00 (1 unità cat. C)
- ART. 20 C.D.I. - Reperibilità (UTC /Anagrafe) (mesi di novembre e dicembre)	Euro 200,00
- ART. 21 CDI - specifiche responsabilità	Euro 600,00 (2 unità Cat.C)"

...

.....
Le parti concordano di destinare alla produttività collettiva ed individuale nella ripartizione stabilita già nell'accordo del 03.11.2015 per euro 15.916,79 da erogare solo a seguito della verifica dei presupposti di legge, in conformità a quanto prescritto dall'Organo di revisione contabile di questo comune.

Il 60% di tali risorse (da erogare ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. a) C.C.N.L. del 1/4/1999) dovrà essere destinato al 60% del personale destinatario delle valutazioni migliori (prima fascia), mentre il restante 40% sarà erogato all'intero personale, in misura proporzionale ai risultati delle stesse valutazioni (al primo il 25 %, al secondo il 20 %, al terzo, quarto e quinto il 15 %, al sesto il 10 %).

Non può partecipare alle selezioni il personale che, nell'ambito dell'anno solare di riferimento, abbia superato i 60 (sessanta) giorni di malattia, non considerando a tal fine le eventuali terapie salvavita."

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;

Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;

Visto lo Statuto il Regolamento di contabilità;

Considerato

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- 3) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
- 5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 10180101 del bilancio 2015

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio;
- d) non sono previste progressioni economiche orizzontali per l'anno 2015;
- e) la destinazione del fondo riguarda la remunerazione di istituti previsti dal CCNL e dal CCDI del comune di Tavenna (rischio, disagio, maneggio valori, reperibilità specifiche responsabilità);
- f) la produttività collettiva ed individuale (destinata per euro 15.916,79) verrà erogata solo a seguito della verifica dei presupposti di legge, in conformità a quanto prescritto dall'Organo di revisione contabile

Verificato nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001 così come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario in data 23.11.2015;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2010 così come previsto dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con L. 122/2010.

Vista

La relazione illustrativa e tecnico – finanziaria a firma del presidente della delegazione trattante e del Responsabile del servizio finanziario

ESPRIME

parere favorevole in merito alla contrattazione collettiva decentrata relativa all'anno 2015

RACCOMANDA

- che l'erogazione delle indennità avvenga solo a seguito della verifica dell'effettivo svolgimento delle attività esposte a rischio, disagio etc... nonché delle attività che comportano specifiche responsabilità;
- con riferimento all'erogazione della produttività, sia individuale che collettiva, che venga accertato il conseguimento degli obiettivi previamente determinati dall'amministrazione.

Tavenna, lì 23.03.2016

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Giovanna Di Meo Palermo

**PALERMO
DI MEO
GIOVANNA**

Firmato digitalmente da PALERMO
DI MEO GIOVANNA
ND: c=IT, o=non presente,
cn=PALERMO DI MEO GIOVANNA,
serialNumber=IT:PLRGNN73T51L72
SN, givenName=GIOVANNA,
sn=PALERMO DI MEO,
dnQualifier=13817626
Data: 2016.03.23 20:42:57 +01'00'